

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 1/2021

All'udienza del giorno 4 marzo 2021, la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo introdotto via PEC in data 10 febbraio 2021 dalla Procura federale nell'ambito del procedimento n. 5/FIH/2020, con il quale è stata impugnata la decisione del Tribunale Federale n. 2 del 28 gennaio-4 febbraio 2021, che dichiarava irricevibile il provvedimento di deferimento a giudizio del 14 dicembre 2020, disposto dal Procuratore Federale nei confronti del Sig. William Grivel, per decadenza di avvio del procedimento disciplinare.

Il Procuratore federale Avv. Carlo D'Amelio si è riportato ai motivi esposti nel reclamo, insistendo nel ritenere che l'atto di deferimento è stato emesso nei termini, come previsti dal Regolamento di Giustizia FIH, comunque da ritenersi ordinatori. Nel merito ha reiterato la richiesta di condanna del Grivel e l'applicazione della pena per le violazioni contestate già avanzata dinanzi al Tribunale, stante il contenuto offensivo delle espressioni utilizzate nel post pubblicato in data 12 agosto 2020 dal titolo *"Siamo affetti da psicopatologia del complotto"* contenente il commento *"(...) un professionista dovrebbe assumere una posizione neutrale ed essere capace di fare riflettere...e invece...un omertoso silenzio"* indirizzato nei confronti del Sig. Marcel Vulpis, responsabile Relazioni Esterne della FIH.

L'Avv. Flavio La Gioia, difensore del Sig. Grivel presente in videoconferenza, si è riportato ai propri scritti difensivi insistendo nella richiesta di dichiarazione di irricevibilità dell'atto di deferimento della Procura per i motivi ampiamente dedotti nel proprio

intervento e pertanto ha chiesto la conferma della pronuncia del Tribunale Federale. In via subordinata, nel merito, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza del deferimento.

MOTIVI

IN VIA PRELIMINARE

Questa Corte è chiamata ad esaminare la questione relativa alla ricevibilità/irricevibilità del deferimento a giudizio disposto dalla Procura federale.

L'art. 129 comma 4 del Regolamento di Giustizia FIH dispone che, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, alla Procura è concesso un termine di trenta giorni decorrente dal giorno in cui l'interessato deposita la propria memoria, o di quello fissato per la sua audizione. Pertanto, entro il suddetto termine, il procuratore comunica il proprio intendimento.

Dell'interpretazione della natura dei termini concessi alla Procura federale si è occupato il Collegio di Garanzia a Sezioni unite il quale, con la decisione n. 25/2017, nel richiamare le norme del processo civile e cioè l'art. 152 c.p.c., ha dato una lettura di ampia applicabilità, dalla quale consegue che il termine di 30 giorni concessi alla procura debba essere inteso come termine ordinario.

Alla luce di tali presupposti questa Corte ritiene che i due termini fissati dalla Procura federale FIH (il primo per la memoria e il secondo per l'audizione) ai sensi dell'art. 129 4° comma R.diG. debbano essere intesi come ordinari e la loro previsione, non solo va a favorire la posizione dell'indagato che proprio nell'audizione potrebbe rafforzare la propria difesa, ma altresì garantisce alla Procura l'opportunità di espletare un'indagine più esaustiva possibile, a garanzia delle prerogative dell'incolpando ed in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva. Per questo non appare corretta l'interpretazione data dalla difesa del Grivel quando afferma che *“la norma citata, infatti,*

prevede un doppio termine: quello concesso per il deposito della memoria e quello concesso per la formulazione dell'istanza di audizione”, perché comunque l'uno non esclude l'altro.

Come correttamente ha rilevato il Collegio di Garanzia nella citata decisione *'la qualificazione perentoria dei termini (...) appare arbitraria'* ed in contrasto con i principi del Codice di giustizia sportiva del Coni. In effetti, non solo nel Codice di giustizia sportiva Coni non vi è alcuna norma che attribuisca il carattere di perentorietà al termine dell'azione disciplinare, ma vi è, invece, il richiamo alle norme del processo civile, segnatamente all'art. 152 c.p.c. comma 2, ai sensi del quale i termini si dividono in due categorie: ordinatori e perentori; la regola prevede l'ordinatorietà dei termini a meno che essa stessa non dichiari espressamente la perentorietà dalla quale, eventualmente, discende la decadenza, l'inammissibilità o l'improcedibilità.

Pertanto, è condivisibile quanto affermato dal Collegio di Garanzia che *'sembra ragionevole escludere la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali'*, e che inoltre *'Lo stesso codice di Giustizia Sportiva CONI, quando ha voluto individuare termini di valenza perentoria, lo ha fatto esplicitamente'*.

A conferma di questo indirizzo sulla ordinatorietà dei termini in questione, è ulteriormente intervenuto lo stesso Collegio di Garanzia con un successivo e recente parere n.1 del 2 marzo 2020, del tutto ignorato dal Tribunale Federale, nel quale si afferma che *“Il termine richiamato dall'art. 44, C.G.S. CONI, di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, la cui decorrenza muove dalla scadenza di un ulteriore termine non precisato per l'audizione o per la presentazione della memoria, non può in alcun modo definirsi perentorio”*.

Appare opportuna un'ulteriore considerazione, in relazione alla peculiarità dell'attività di indagine della Procura; questa, infatti, non solo svolge la sua attività inquirente finalizzata all'acquisizione di prove 'a carico', ma altresì di quelle 'a discarico', ciò a garanzia del principio del *favor rei* e del giusto processo e per consentire alla Procura medesima di procedere all'incolpazione quando è in possesso di prove inconfutabili che saranno valutate poi nel processo endofederale.

Orbene, la Procura federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Grivel in data 14 dicembre 2020 computando il *dies a quo* non dalla data del primo termine concesso all'incolpando per presentare la memoria difensiva, bensì dal secondo termine fissato al 15 novembre entro cui l'indagato avrebbe potuto comparire dinanzi al Procuratore per l'audizione. Quindi due termini (10 e 15 novembre 2020) inequivocabilmente ravvicinati, concessi al tesserato Grivel, in accordo con il principio del giusto processo e della celerità. Il fatto poi che questi non abbia voluto beneficiare dell'audizione rappresenta un'analisi *ex post*, posto che, nella memoria difensiva versata agli atti del procedimento di primo grado, non vi era alcuna rinuncia esplicita alla facoltà concessa all'indagato di richiedere l'audizione, cosa che egli avrebbe potuto fare non solo sino al 15 novembre a prescindere dal deposito della memoria scritta, ma - come prassi riportata dalla Procura verbalmente durante l'udienza - egli avrebbe potuto essere ascoltato anche successivamente al 15 novembre, se solo lo avesse richiesto, ciò sempre in applicazione del principio del *favor rei*.

Altresì, l'estinzione del procedimento per decorrenza dei termini non può essere invocata, perché questa Corte ha verificato che, a prescindere dalla qualifica del termine, il tempo è stato "...amministrato dalla Procura cum grano salis, nel rispetto, cioè del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa". Di conseguenza, deve essere

stigmatizzato e sanzionato con la caducazione dell'atto e quindi con l'estinzione del procedimento, soltanto un eventuale ritardo imputabile alla Procura per aver palesemente violato il principio di celerità dello stesso.

In conclusione, nel caso in esame, lo 'sforamento dei termini' imputato dalla parte resistente alla Procura Federale, così come accolto dal Tribunale, è stato di soli quattro giorni. Pertanto, non si condivide la decisione del Tribunale che è pervenuto ad un sindacato così stringente e severo da sanzionare l'operato della Procura dichiarando la caducazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, in quanto non si rinviene nel 'ritardo di quattro giorni' né una lesione dell'equilibrio tra le esigenze investigative e le garanzie di difesa, né di un'amministrazione del tempo non oculata da parte della Procura, posto che comunque anche dal punto di vista processual-civilistico trattasi di termine ordinatorio, come confermato dai richiamati pronunce e pareri del Collegio di Garanzia.

Pertanto, questa Corte ritiene che il Procuratore federale abbia correttamente e tempestivamente esercitato l'azione disciplinare.

NEL MERITO

La condotta posta alla base del procedimento disciplinare risale al 12 agosto 2020 quando il Grivel pubblicava alle ore 09:51 un post su Facebook dal titolo "*Siamo affetti da psicopatologia del complotto*" che riportava in calce un post datato 11 agosto 2020 sulla pagina facebook 'Solo hockey prato femminile' a contenuto aperto al pubblico, contenente il seguente commento: "*Da notare l'articolo scritto da Marcel Vulpis, (altro "professionista" al soldo Fih con l'arrivo di Mignardi) nel quale si schiera con Quadri descritto come rinnovamento. Ebbene signor Vulpis, perché non appoggia il rinnovamento in Fih con un bell'articolo dove denuncia le discutibile interpretazioni delle regole??? Un*

professionista dovrebbe assumere una posizione neutrale ed essere capace di fare riflettere...e invece...un omertoso silenzio!”.

Conseguentemente, Marcel Vulpis procedeva al deposito di un esposto, in data 13 agosto 2020, via pec alla Procura Federale, nel quale rendeva noti i fatti riconducibili alla condotta del Grivel.

La Procura Federale, istruito il procedimento, con atto di deferimento del 14 dicembre 2020 deferiva a giudizio il Grivel per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 e art. 57, commi 1 e 6, del Regolamento di giustizia FIH vigente all’epoca dei fatti in relazione sia all’art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con contestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 38, lettera f) e l) del R.diG. FIH e della recidiva di cui all’art. 45 del R.diG.

Occorre innanzitutto valutare l’eccezione sollevata dalla difesa dell’incolpato relativamente alla circostanza che il Vulpis, all’epoca dei fatti, non fosse un tesserato FIH e, quindi, non legittimato a proporre alla Procura Federale l’esposto.

Notoriamente l’esposto è un atto con cui un soggetto riferisce l’accadimento di un fatto che egli ritiene o sospetta possa avere rilevanza disciplinare nell’ambito dell’Ordinamento sportivo e pertanto sollecita la Procura federale ad intervenire per verificare ed accertare, ai sensi dell’art. 129 comma 3 del R.diG. FIH che così recita: *“Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L’azione disciplinare è esercitata d’ufficio (...)”*. Quindi, è il *‘comunque pervenute’* che, nel caso in esame, legittimerebbe l’esposto *de quo*. L’attività della Procura federale trova un solo limite, non valicabile, nella circostanza che il soggetto che abbia posto in essere la condotta sanzionabile, non appartenga ad alcuna categoria del mondo sportivo e cioè non sia tesserato.

Peraltro, questa Corte, acquisito il documento dell'anagrafe federale del Vulpis, ha accertato che egli risulta essere tesserato in qualità di collaboratore FIH dal 1° gennaio 2020 in qualità di Responsabile relazioni esterne FIH.

Inoltre, l'eccezione sollevata dalla difesa del Grivel, non può assumere rilevanza nemmeno in ordine alla contestazione dell'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 38, lettere f) e l) posto che, peraltro, il post pubblicato sui social ed il commento incriminati erano palesemente rivolti all'intero contesto della Federazione in un momento molto delicato perché appena precedente la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

La giurisprudenza penale ritiene che con il reato di diffamazione si vada a ledere il senso della dignità personale nell'opinione degli altri (Cass.Pen. n. 3247/1995), la reputazione ed il decoro professionale. E quando ad integrare tale condotta criminosa siano dei commenti su facebook è prevista l'aggravante all'ultimo comma (internet e social-media) trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di soggetti (Cass. Pen. n. 50/2016, n. 8482/2017 e n.37737/2019).

Le espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui reputazione devono essere valutate oggettivamente e relazionate al principio costituzionale (art. 21 Cost.) di libera manifestazione del pensiero, ma al fine di riconoscere l'esimente del diritto di critica è indispensabile verificare l'esistenza di una solida base di collegamento tra espressioni 'valutative' offensive e fatti veri (Cass. Pen. n. 54501/2016).

Fatto questo necessario richiamo alla giurisprudenza ordinaria penale, le conseguenze scaturite dalla condotta del Grivel (post su facebook e commento), appaiono meritevoli di sanzione e quindi fondanti il deferimento e l'incolpazione da parte della Procura.

Si evidenzia, in particolare, che l'aggettivo "omertoso", cioè che rivela omertà, usato nel post di cui è procedimento, deriva appunto dalla parola "omertà", che il vocabolario Treccani definisce così: *"In origine, la consuetudine vigente nella malavita meridionale (mafia, camorra), detta anche legge del silenzio, per cui si doveva mantenere il silenzio sul nome dell'autore di un delitto affinché questi non fosse colpito dalle leggi dello stato, ma soltanto dalla vendetta dell'offeso. Più genericamente, nell'uso odierno, la solidarietà diretta a celare l'identità dell'autore di un reato e, con senso ancora più estensivo, quella solidarietà che, dettata da interessi pratici o di consorteria (oppure imposta da timore di rappresaglie), consiste nell'astenersi volutamente da accuse, denunce, testimonianze, o anche da qualsiasi giudizio nei confronti di una determinata persona o situazione"*.

Appare evidente che il carattere denigratorio e offensivo è *in re ipsa* nello stesso lemma utilizzato nel post.

Né appare fondato il tentativo della difesa dell'incolpato di sminuirne la condotta che rimane a tutti gli effetti lesiva per le argomentazioni svolte *ut supra* da questa Corte, né può essere valutata favorevolmente la respiscenza del Grivel nel cercare di correggere il tenore offensivo del commento, in quanto l'azione riparativa è stata di fatto parziale (alle ore 14:02 del 12 agosto si evince l'eliminazione delle sole parole "omertoso silenzio" rispetto al precedente commento delle ore 09:51) e, in ogni caso, non ha impedito il prodursi degli effetti lesivi della dignità della Federazione e di un suo tesserato.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- visti gli artt. 123 e ss. del Regolamento di Giustizia FIH;
- visto l'art. 1, commi 1 e 3 e l'art. 57 commi 1 e 6 del Regolamento di Giustizia FIH;
- visto l'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto FIH;

- visti gli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento sportivo CONI;
- visto l'art. 38, lettere f) e l) del Regolamento di Giustizia FIH;
- visto l'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH;

accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma della decisione del Tribunale Federale n. 2/2021, dichiara procedibile l'atto di deferimento della Procura federale e condanna il Sig. William Grivel alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per complessivi tre mesi.

Si trasmette alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 4 – 17 marzo 2021

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti

F.to Avv. Roberto Catucci

F.to Avv. Fabio Ramacci

F.to Avv. Achille Reali

F.to Avv. Ersilia Sibilio